



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913

Roma — Giovedì, 4 settembre

Numero 207

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
a domicilio e nel Regno: > > 30; > > 17; > > 10
Per gli Stati dell'Unione postale: > > 80; > > 41; > > 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunci > 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone contro 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: R. decreto n. 998 col quale sono approvate le uniche norme per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche — RR. decreti nn. 1016, 1017 e 1018 riflettenti: Applicazione di tassa di famiglia — Assegnazione di quote di concorso governativo a vari Comuni per la integrazione dei loro bilanci — Applicazione di tassa sul bestiame — R. decreto che approva l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Brescia — Ministero del tesoro: Pensioni liquidate dalla Corte dei conti — Ministero d'agricoltura, industria e commercio: Disposizioni nel personale dipendente — Divieto d'esportazione — Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — Ministero di grazia e giustizia e dei culti: Disposizione nel personale dipendente — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Rettifiche d'intestazione — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

Parte non ufficiale.

Diario estero — Dalla Libia — La Conferenza dell'Aja — Cronaca italiana — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 998 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Visto il regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unico disciplinare, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, contenente le disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche e specialmente per i grandi lavori in galleria.

Art. 2.

Il predetto disciplinare deve applicarsi nei cantieri di opere pubbliche che richiedano la formazione di villaggi, di operai il numero dei quali, comprese le rispettive famiglie, sia maggiore di cinquecento. Ove si tratti di opere da eseguirsi in galleria, o che richiedano escavazioni di gallerie, il disciplinare stesso deve applicarsi sempre quando il numero degli operai, comprese le rispettive famiglie, sia maggiore di trecento.

Art. 3.

Il disciplinare sopra indicato verrà richiamato nei capitolati speciali di appalto, relativi alla assunzione di opere pubbliche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1913

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

DISCIPLINARE.

Baracche di abitazione per gli operai e le loro famiglie

Art. 1.

Le baracche di abitazione devono essere ben distribuite, di buona costruzione, con sufficienti aperture per una attiva ventilazione, con idonei mezzi di riscaldamento, ove del caso, e di ampiezza tale da assicurare almeno mc. 9 per ogni adulto.

Art. 2.

Nelle località malariche, l'applicazione delle reticelle per la difesa sanitaria contro la penetrazione degli insetti aerei nelle abitazioni è regolata dallo articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1 agosto 1907, num. 636 e dagli articoli 22, 24, 30 e 31 del regolamento per diminuire le cause della malaria approvato con R. decreto 23 febbraio 1907, num. 61.

Acqua potabile

Art. 3.

Dovrà accertarsi la purezza dell'acqua destinata ai cantieri. Le acque, che non dessero sufficienti garanzie, dovranno essere depurate.

Art. 4.

Le acque di scaturigine dovranno essere protette, dalla sorgente alle bocche di erogazione, con adeguate opere di presa e di condotta.

Art. 5.

Le acque di pozzo non potranno essere estratte con secchie, ma esclusivamente a mezzo di pompa, ed il pozzo dovrà essere chiuso in guisa che non sia possibile contaminare in alcun modo l'acqua raccolta.

Art. 6.

Ogni qualvolta le condizioni del suolo lo permettano, e tenuto conto delle esigenze del servizio, dovranno impiantarsi pozzi tubolari metallici, a preferenza di quelli a serbatoio.

Art. 7.

Occorrendo l'ampianto di cisterne o serbatoi, tanto per le uno quanto per gli altri, dovrà assicurarsene la perfetta chiusura; e l'erogazione dell'acqua non potrà farsi, a seconda dei casi, che mediante pompa, o cannello a rubinetto.

Art. 8.

Le scaturigini, o fontanelle, che dessero acqua inquinata dovranno portare le scritte: « non bevibile ».

Art. 9.

In galleria, l'acqua potabile, quando non sia fornita da buone sorgenti, messo in luce con l'opera di scavo, dovrà essere provvista mediante trasporto con carrelli-cisterne ovvero botti, o botti celle portatili, di dimensioni adeguate.

Dai detti recipienti l'acqua non dovrà potersi estrarre che mediante cannula a rubinetto, e questo sarà costruito in guisa che non riesca possibile accostar i le labbra per bere.

Potrà prescriversi dall'autorità competente che i recipienti per trasporto dell'acqua e le tazze per bere siano a foglia determinata.

Lavatoi

Art. 10.

Ogni gruppo di baracche dovrà essere dotato di un adeguato numero di lavatoi, alimentati da acque pulite.

Art. 11.

L'acqua di rifiuto dei lavatoi dovrà avere libero scarico in un cunicolo, cavo, fossato, burrone ecc.; in guisa che siano evitati, nei pressi del cantiere, o presso altri abitati allagamenti e ristagni.

Bagni e doccie

Art. 12.

Ogni cantiere per lavori in galleria deve essere dotato di un numero adeguato di bagni a doccia con acqua pulita e riscaldabile.

Siano evitati i bagni in riviere e fossati, ove sboccano fogni.

Latrine — Smaltimento dei rifiuti —
Nettezza dei cantieri

Art. 13.

Le latrine debbono essere bene ubicate nei riguardi della igiene e della decenza.

Dovrà evitarsi che, da esse, possa derivare inquinamento alle acque potabili, ai lavatoi ed alle abitazioni.

Art. 14.

Le latrine debbono essere in numero adeguato alla popolazione operaia.

Gioverà, poi, quando non sia possibile altro metodo, adottare il sistema delle trincee, profonde non meno di m. 0,50, da servire per versarvi i vasi fecali delle abitazioni ed i rifiuti domestici.

L'ubicazione di dette trincee dovrà essere guidata da criteri d'igiene e di convenienza.

Art. 15.

In galleria si adotteranno, per norma generale, o latrine a bottini mobili, razionalmente costruiti e bene adatti per il trasporto, da ubicarsi in punti opportuni; ovvero latrine fisse, per il solo caso in cui fosse riconosciuto preferibile, per speciali, favorevoli condizioni, utilizzare qualche punto asciutto, bene aereato e poco frequentato della galleria.

Potrà prescriversi, dalla autorità competente, che le latrine a bottini mobili, e quelle fisse siano costruite secondo un dato modello.

Art. 16.

Deve essere assolutamente vietato contaminare, con deiezioni e rifiuti, l'area circostante ai baraccamenti, la platea delle gallerie ed i carrelli del materiale di scarico.

Art. 17.

Tanto le latrine all'aperto quanto le trincee e latrine fisse in galleria debbono essere sistematicamente cosparse, ogni giorno e più volte se occorre, con abbondante latte di calce di recente preparazione, ed eventualmente con altra sostanza (torba, acido fenico), se del caso, giusta le disposizioni della Direzione dei lavori.

I bottini mobili delle gallerie debbono essere vuotati nelle trincee scavate all'aperto ed essere, ogni giorno, disinfettati, così come si è detto per le latrine fisse.

Ventilazione delle gallerie

Art. 18.

Deve essere assicurato il funzionamento di una attiva ventilazione delle gallerie, in guisa che la corrente penetri e si diffonda in ogni parte, per evitare il ristagno eventuale di miscugli asfissianti in punti non percorsi dalla corrente ventilatrice.

Servizio medico — Materiale d'assistenza
Medicinali — Disinfettanti

Art. 19.

Si richiamano, per il servizio medico e di pronto soccorso, gli

articoli 4, 11 e seguenti della legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere, riguardanti la salubrità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro e l'obbligo, da parte delle imprese di provvedere ai mezzi di soccorso necessari ed ai medicamenti, in ragione del numero degli operai.

Tra le sostanze da tenersi costantemente in deposito, dalle imprese, dev'onsi annoverare i disinfettanti e precisamente il sublimato corrosivo, l'acido fenico grezzo, la soda e la calce viva.

La quantità dei disinfettanti sarà determinata dal prefetto sulla proposta del medico provinciale, che stabilirà le norme per l'uso.

I recipienti contenenti il sublimato corrosivo, l'acido fenico e le sostanze medicinali tossiche, debbono essere tenuti sotto chiave e portare le indicazioni di « veleno ».

Locale o baracca di isolamento

Art. 20.

In caso di pericolo di importazione o di diffusione di malattie epidemico-contagiose, potrà, dal prefetto, su proposta del medico provinciale, essere reso obbligatorio il pronto allestimento di una baracca di isolamento.

I cantieri di oltre mille persone, tra operai e rispettive famiglie, dovranno essere, senz'altro, provvisti di tale baracca o locale.

Alimentazione — Venditori ambulanti

Art. 21.

Dovrà sempre invocarsi dall'impresa l'intervento del sindaco, dell'ufficiale sanitario e dell'autorità locale di pubblica sicurezza del cantiere per i solleciti, opportuni provvedimenti, ogni qualvolta si sia constatata l'introduzione e lo smercio nel cantiere di sostanze alimentari guaste, adulterate, avariate o comunque sospette insalubri, specialmente da parte di venditori ambulanti.

Denuncia di malattie infettive

Art. 22.

Le imprese, che siano a conoscenza di casi, anche solo sospetti, di ileo-tifo, tifo esantematico, vaiuolo, vaiuoloide, scarlattina, difterite, meningite epidemica, colera, peste bubbonica ed anchilostomiasi ed anemia dei minatori, o di altre infezioni, da indicarsi dal prefetto, sviluppatesi fra gli operai, o rispettive famiglie, dimoranti nel cantiere, dovranno farne immediata denuncia all'ingegnere dirigente i lavori ed al sindaco.

Tale denuncia non esime il medico dell'impresa dall'obbligo derivante dall'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e dall'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

È obbligatoria anche la denuncia delle malattie infettive diffuse, accertate o sospette e dei casi di morte improvvisa di animali del cantiere, non riferibili a malattia comune già accertata.

Art. 23.

Le imprese debbono, nei modi migliori, facilitare all'autorità sanitaria l'esecuzione delle misure profilattiche.

Art. 24.

I medici, stipendiati dalle imprese, ai fini della esecuzione delle leggi sugli infortuni e sulla polizia delle miniere, debbono concorrere nell'adozione dei provvedimenti profilattici, ma non potranno essere obbligati a prestar servizio permanente in un locale di isolamento per contagiosi, per quanto funzionante nella zona del cantiere.

Art. 25.

All'assistenza dei contagiosi, ricoverati nella baracca o locale di isolamento, deve provvedere l'autorità sanitaria comunale, salvo ogni questione riguardo alla competenza delle spese.

Art. 26.

I sindaci, che siano a conoscenza di casi di malattia contagiosa in operai di un cantiere di opere pubbliche, o nelle loro famiglie, abitanti fuori del baraccamento, dovranno darne immediata notizia all'impresa, che ne informerà il proprio sanitario.

Vaccinazione e rivaccinazione

Art. 27.

In caso di pericolo di diffusione del vaiuolo, potrà l'autorità competente ordinare la vaccinazione degli operai e delle rispettive famiglie, appartenenti al cantiere minacciato dal contagio.

Nell'esecuzione di tale pratica preventiva, potrà riuscire opportuno che l'autorità procuri di concertare coll'impresa i possibili temperamenti, allo scopo di portare il minor turbamento nel lavoro delle maestranze.

Somministrazione del chinino

Art. 28.

La somministrazione del chinino, nelle località malariche, è regolata dagli articoli 157 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 633 e dagli articoli 6, 21 e 22 del citato regolamento 23 febbraio 1907, n. 61.

Accettazione e congedamento di operai

Art. 29.

Le imprese dovranno curare, qualora interverga una speciale prescrizione prefettizia, che, nella accettazione degli operai, si tenga conto anche delle esigenze igieniche, escludendo, in caso di epidemia, individui provenienti da località infette e previamente non sottoposti ad accurata disinfezione ed alle altre eventuali misure profilattiche del caso.

Dovranno, del pari, essere esclusi dai lavori sotterranei individui, che risultino affetti da anchilostomiasi ed anemia dei minatori.

Spetterà al prefetto, su parere del medico provinciale, stabilire le norme per regolare, in maniera pratica e con giusto criterio, le esclusioni predette, in ogni caso in cui queste fossero reclamato dalle circostanze, a tutela della pubblica salute.

Art. 30.

Qualora nel cantiere si verificassero casi di vaiuolo, vaiuoloide, anchilostomiasi o di malattie esotiche, di carattere diffusivo (peste, colera), le imprese, in base a tassativa prescrizione prefettizia, cureranno la segnalazione della partenza dei propri operai al sindaco del Comune, ove ha sede il cantiere ed alla autorità locale di pubblica sicurezza indicando altresì il Comune, ove essi sono diretti, acciò possano, dalle predette autorità, essere preavvisati i Comuni di destinazione, per l'adozione delle necessarie misure precauzionali.

Le imprese dovranno coadiuvare l'ufficiale sanitario per le operazioni di pulizia personale degli operai partenti e di disinfezione dei loro effetti, quando del caso, non facendo luogo a pagamenti di mercedi a saldo, se non dopo adottate le misure igieniche suddette, sempre in base a speciale disposizione prefettizia.

Scuole

Art. 31.

Nei cantieri popolosi, nei quali funzionano scuole ed asili per i figli degli operai, verranno applicate le consuete norme d'igiene scolastica, sotto la direzione dell'ufficiale sanitario, con la cooperazione del medico dell'impresa.

Disposizioni generali

Art. 32.

Il Ministero dei lavori pubblici curerà di notificare ai prefetti le opere pubbliche appaltate nella rispettiva giurisdizione.

Per l'esecuzione delle disposizioni igieniche contenute nel presente disciplinare provvede la direzione dei lavori sotto l'alta sorveglianza del prefetto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

*La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
contiene in sunto i seguenti RR. decreti:*

N. 1016

Regio Decreto 11 agosto 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Calci di applicare nell'anno 1913 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 240.

N. 1017

Regio Decreto 15 agosto 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna le quote di concorso governativo per gli anni 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 e 1913 per la integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. 1018

Regio Decreto 11 agosto 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Grosseto di applicare nell'anno 1913 la tassa sul bestiame col limite massimo deliberato il 4 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche, e 39 e 40 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 26 novembre 1893, n. 710;

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Brescia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti della compiuta istruttoria;

Ritenuto che nella provincia di Brescia venne pubblicato lo schema di elenco delle acque pubbliche, con manifesto prefettizio 20 ottobre 1905, e che su di esso si pronunziarono il Consiglio Provinciale con deliberazione 21 novembre 1908, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici con voto 15 luglio 1912, n. 724, ed il Ministero delle Finanze con nota 3 settembre 1912, n. 12529;

Che in seguito alla pubblicazione vennero presentate numerose opposizioni, molte delle quali tendono non tanto a contestare l'iscrizione di corsi d'acqua nell'elenco, quanto a porre in salvo diritti di uso goduti su di essi, mentre altre impugnano direttamente il carattere di acque pubbliche dei vari corsi ai quali si riferiscono, ed altri infine accennano a rettifiche di nomi o di indicazioni topografiche;

Considerato, in merito alle opposizioni della prima specie, che la inclusione di un corso d'acqua fra le acque pubbliche non porta alcun attentato ai diritti di uso goduti su di esso, giusta il disposto degli articoli 1 e 24 della legge 10 agosto 1884 su ricordata, e che pertanto, salvo l'eventuale riconoscimento in competente sede degli asseriti diritti, sono da respingere i seguenti reclami:

del Consorzio idraulico e arginativo sponda destra del Mella in Gardone Valle Trompia, dei sigg. Antonio Bernardelli fu Vincenzo e Pedretti Maffeo fu Andrea, della Società Unione Elettrica Gardone Inzino ed altri, della Società Siderurgica Glisenti ed altre, del generale comprensorio del fiume Celato relativamente al fiume Mella;

della signora Elena Breda ved. Bernardelli, relativamente a quest'ultimo corso d'acqua e al torrente Garza;

del sig. Antonioli Davide di Giovanni, Pietroboni Domenico fu Francesco, Caldinelli Luigi fu Pietro, relativamente al torrente Oiole in Val Martirolo o di Varadega;

del sindaco di Monno, relativamente a quest'ultimo corso d'acqua al Rio Val Dorena e al Rio Val d'Agrame;

dei sigg. Cattaneo Giuseppe, Romelli Giovanni, Ballerini Pietro, Romelli Arcangelo, Romelli Antonio e Giovanni Celestino, Romelli Alberto fu Faustino, Masneri Luigi, relativamente al torrente Remulo in V. di Malga e Miller;

dei sigg. Fanetti Stefano fu Giovan Battista ed altri, relativamente a quest'ultimo corso d'acqua, al Rio V. Re, al torrente in V. Rabbia, al torrente V. Gallinera, al Rio Lago Baitone, e al Rio V. di Zassa;

dei sigg. Fanetti Giovanni fu Lorenzo e Gelmi Domenico quale rappresentante della Vicinia di Garda, Ruggeri Giacomina fu Giovanni, relativamente al Rio V. di Zassa; del Sindaco di Malonno, dei sigg. Salvetti Lorenzo fu Giovanni Maria, Moreschi Francesco